

REGOLAMENTO (CEE) N. 906/91 DELLA COMMISSIONE**dell'11 aprile 1991****che stabilisce la perdita di reddito e il premio pagabile per pecora e per capra
per la campagna 1990 negli Stati membri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando che a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89, è concesso un premio per compensare l'eventuale perdita di reddito dei produttori di carni ovine e, in certe zone, dei produttori di carni caprine; che tali zone sono definite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3013/89 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 della Commissione, dell'11 aprile 1986, che determina le zone di montagna nelle quali è concesso il premio ai produttori di carni caprine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3519/86⁽⁴⁾; che l'articolo 5, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89 prevede la possibilità di concedere, in certe zone, un premio ai produttori che detengono femmine della specie ovina di determinate razze di montagna diverse dalle pecore che possono beneficiare del premio; che tali pecore e tali zone sono definite nell'allegato del regolamento (CEE) n. 872/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che stabilisce le norme generali per la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1970/87⁽⁶⁾;

considerando che in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, gli Stati membri sono stati autorizzati a versare due acconti ai produttori di carni ovine e caprine, con i regolamenti (CEE) n. 1847/90⁽⁷⁾ e (CEE) n. 2758/90⁽⁸⁾ della Commissione; che gli acconti sono stati versati in alcuni Stati membri nel corso della campagna 1990; che occorre stabilire il saldo che questi Stati membri sono tenuti a versare ai produttori;

considerando che, a norma dell'articolo 22, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'importo del premio per pecora e per regione si ottiene, in via transitoria per la campagna di commercializzazione 1990, applicando alla

perdita di reddito di cui al paragrafo 4 un coefficiente che esprime, per ogni regione, la produzione media annua di carne d'agnello per pecora, espressa in 100 kg peso carcassa; che non è ancora stato possibile fissare il coefficiente per il 1990, data l'assenza di statistiche comunitarie complete; che, in attesa della sua fissazione, si è deciso di utilizzare, provvisoriamente, i coefficienti applicati nel 1989, adeguati secondo le regole relative alla transizione; che per la regione 1, la perdita di reddito deve essere ridotta della media ponderata dei premi variabili effettivamente erogati e di quelli previsti per il resto della campagna 1990, media ottenuta in conformità del disposto del paragrafo 4 dell'articolo 24 dello stesso regolamento; che l'articolo 22, paragrafo 5 fissa, sempre per la campagna 1990, l'importo del premio per femmina della specie caprina e per femmina della specie ovina diverse dalla pecora ammessa a beneficiare del premio all'80 % del premio per pecora; che le statistiche necessarie sono attualmente disponibili ed è quindi necessario fissare il coefficiente per il 1990;

considerando che, a norma dell'articolo 24, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89, le perdite di reddito della Gran Bretagna, da un lato, (senza aver detratto l'incidenza del premio variabile) e della zona Irlanda-Irlanda del Nord, dall'altro, ed i coefficienti che esprimono la produzione media annua di carne d'agnello per pecora, vengono progressivamente conglobati in una perdita di reddito unica e in coefficienti unici, proporzionalmente alla soppressione effettiva del premio variabile per la macellazione durante ogni campagna;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3007/84 della Commissione, del 26 ottobre 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 288/91⁽¹⁰⁾, il premio da versare per i capi ammessi a beneficiarne viene pagato solo se l'importo per pecora stabilito è pari o superiore ad un ecu; che nella regione 3, l'applicazione di tale disposizione fa sì che il premio non possa essere versato; che tale disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89;

considerando che, a norma dell'articolo 22, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, per la campagna 1990 se, a richiesta degli interessati, è concesso un premio per pecora per la regione 2, un premio per pecora dello stesso importo del premio per pecora pagabile nella regione 2 potrà essere concesso nella regione 3 invece del premio

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 25.⁽⁴⁾ GU n. L 325 del 20. 11. 1986, pag. 17.⁽⁵⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 40.⁽⁶⁾ GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 23.⁽⁷⁾ GU n. L 168 del 30. 6. 1990, pag. 31.⁽⁸⁾ GU n. L 264 del 27. 9. 1990, pag. 52.⁽⁹⁾ GU n. L 283 del 27. 10. 1984, pag. 28.⁽¹⁰⁾ GU n. L 35 del 7. 2. 1991, pag. 12.

pagabile in questa regione, se i beneficiari forniscono la prova giudicata soddisfacente dall'autorità competente che gli agnelli nati dalle pecore che essi detengono non sono stati macellati prima dell'età di due mesi; che, a norma dello stesso paragrafo, per la campagna 1990 potrà essere concesso nelle zone della regione 3 di cui all'articolo 5, paragrafo 5, un premio per capra d'importo pari all'80 % del premio pagabile per pecora nella regione 2, invece del premio pagabile in questa regione, se i beneficiari forniscono la prova, giudicata soddisfacente dall'autorità competente, che i capretti nati dalle capre che essi detengono non sono stati macellati prima dell'età di due mesi;

considerando che, a norma dell'articolo 22, paragrafo 8, gli Stati membri delle regioni 3 e 4 che abbiano istituito in modo soddisfacente per la Commissione, già a partire dalla campagna 1990, un dispositivo atto a distinguere i produttori di agnelli pesanti da quelli di agnelli leggeri, beneficino, per detta campagna, del premio versato per la regione 2 ai produttori di agnelli pesanti e, per i produttori di agnelli leggeri, di un premio corrispondente al 70 % di quello a favore dei produttori di agnelli pesanti, tenendo presente che lo stesso premio si applica anche alle capre; che entrambi gli Stati membri che compongono la regione 4 hanno creato tale dispositivo per la campagna 1990;

considerando che, in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'importo del premio deve essere ridotto dell'incidenza, sul prezzo di base, del coefficiente di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo; che il coefficiente è stato fissato in via provvisoria dal regolamento (CEE) n. 3618/89 della Commissione, del 1° dicembre 1989, relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine per la campagna 1990⁽¹⁾; che tale coefficiente è stato in seguito corretto dal regolamento (CEE) n. 905/91⁽²⁾;

considerando che nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca l'importo unitario del premio da versare deve essere calcolato in proporzione del periodo di appartenenza di tale territorio alla Comunità nel corso della campagna 1990;

considerando che il comitato di gestione per gli ovini e i caprini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tra il prezzo di base e il prezzo di mercato della campagna 1990 si constata una differenza nelle seguenti regioni:

⁽¹⁾ GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 18.

⁽²⁾ Vedi pagina 18 della presente Gazzetta ufficiale.

(in ECU/100 kg)

Regione	Differenza
1.	151,355
2.	136,225
— Zona Irlanda-Irlanda del Nord	166,731
3.	10,147
4.	55,011

Articolo 2

Il coefficiente di cui all'articolo 22, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 è fissato come segue:

(in kg)

Regione	
1.	15,5
2.	17,5
— Zona Irlanda-Irlanda del Nord	16,5
3.	7,0

Articolo 3

1. Per la campagna 1990, l'importo del premio pagabile per pecora e per regione è il seguente:

(in ECU)

Regione	Importo del premio pagabile per pecora
1.	14,076
2. — Zona Irlanda-Irlanda del Nord	27,511
— Territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca	5,960
— Resto della regione 2	23,839
3. [Articolo 22, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89]	23,839
4. [Articolo 22, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89]	
— Produttori agnelli pesanti	23,839
— Produttori agnelli leggeri	16,687

2. Per la campagna 1990, l'importo del premio pagabile per capra e per regione nelle zone designate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3013/89 e nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 è il seguente:

(in ECU)	
Regione	
2.	19,071
3. [Articolo 22, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89]	19,071
4. [Articolo 22, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89]	16,687

(in ECU)	
Regione	
1.	11,261

Articolo 4

3. L'importo del premio pagabile per ovine diverse dalle pecore che danno diritto al premio e per regione, nelle zone di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 872/84, è il seguente :

In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, il saldo da versare ai produttori di carni ovine e caprine stabiliti nelle regioni degli Stati membri sotto elencate è fissato come segue :

Regione	(in ECU)		
	Saldo del premio per		
	(a) pecora	(b) capra	(c) ovina diversa dalle pecore che danno diritto al premio
1.	7,164	—	5,731
2. — Zona Irlanda-Irlanda del Nord	11,551	—	—
	11,535	—	—
Francia	9,988	7,990	—
3. Grecia [articolo 22, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89]	11,149	8,918	—
4. Spagna [articolo 22, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89]		6,937	
— Produttori di agnelli pesanti	9,911		
— Produttori di agnelli leggeri	6,937		

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione